

COMUNE DI LESA
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER LA
SISTEMAZIONE DELLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE IN LOCALITÀ
MADONNA DI CAMPAGNA**

**DGR n°12 – 9527 del 20 febbraio 2023 inerente disposizioni per la riqualificazione dei
corpi idrici piemontesi tramite la realizzazione di interventi di rivitalizzazione**

L'anno 2024, il giorno _____, con firma digitale

tra

l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e lago Maggiore, nella persona della Direttrice Monica Perroni domiciliata per la carica presso l'Ente a ciò delegata con Decreto della Presidente n. _____ del _____ (di seguito denominato "Ente Parco")

e

il Comune di LESA, nella persona del Sindaco Angelo Luca BONA domiciliato per la carica presso il Comune a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ (di seguito denominato "Comune")

PREMESSO CHE:

- La Regione Piemonte con DGR n°12 – 6527 del 20 febbraio 2023 inerente disposizioni per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi tramite la realizzazione di interventi di rivitalizzazione delle sponde del Lago Maggiore ha messo a disposizione dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore la somma complessiva di euro 135.000,00;
- è stato individuato come intervento meritevole di realizzazione la sistemazione della sponda del Lago Maggiore in località Madonna di Campagna Lesa di cui alla Scheda CIP AIS S-24,
- suddetto intervento ricade interamente nel territorio del Comune di Lesa
- l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e lago Maggiore è attualmente impegnato su diversi fronti progettuali e di finanziamento (PSR, Interreg, POR FESR, Life, etc...) e non ha personale che possa occuparsi di tale progetto;
- il Comune di Lesa con nota prot. n. 452 del 23/01/2024 ha comunicato l'interesse e la condivisione dell'intervento della realizzazione dell'intervento di sistemazione della sponda del Lago Maggiore in località Madonna di Campagna, come meglio descritto nella scheda allegata S-24, nell'ambito dei propri obiettivi di protezione, promozione e valorizzazione del proprio territorio e delle sue valenze naturalistiche in particolare delle sponde del Lago Maggiore;
- l'art. 3 comma 4 della **Convenzione sottoscritta con la Regione Piemonte di cui alla D. C. n. del** prevede la possibilità di sottoscrivere apposita convenzione con altra stazione appaltante che svolgerà il servizio di affidamento e direzione lavori.
- acquisita la disponibilità del Comune di Lesa ad assumersi il compito di stazione appaltante per le attività necessarie per la realizzazione dell'intervento sopra indicato finanziato con i fondi regionali;

- è intenzione dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e del Comune di Lesa di formalizzare l'iniziativa e stabilire i reciproci impegni ed adempimenti con specifica convenzione;
- l'art.15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 (e s.m.i.) prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente accordo.

Articolo 2

Al fine della realizzazione dell'intervento di sistemazione della sponda del Lago Maggiore in località Madonna di Campagna (scheda CIP AIS S-24 allegata), l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino Lago Maggiore (da adesso indicato come Ente Parco) ha a disposizione da parte della Regione Piemonte la somma economica di € 135.000,00 **Convenzione sottoscritta con la Regione Piemonte di cui alla D. C _____**.

L'Ente Parco, in quanto soggetto beneficiario, svolgerà le funzioni di Responsabile del Progetto, coordinamento e supervisione, stipulerà i relativi contratti per l'affidamento di lavori, servizi e/o forniture connessi all'attuazione dell'intervento;

il Comune svolgerà le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento delle fasi di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori comprendenti le competenze di responsabilità del procedimento nelle fasi di aggiudicazione di servizi e/o lavori, nonché funzioni di supporto tecnico-amministrativo all'Ente Parco beneficiario, in tutte le altre fasi per le quali il beneficiario stesso svolge direttamente le funzioni di responsabile del procedimento.

Nel caso di appalto aggiudicato esclusivamente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Direttore dell'Ente Parco, con il supporto del personale dell'area tecnica da esso individuato, dovrà essere inserito quale componente della commissione di gara.

In ogni caso prima dell'approvazione delle varie fasi progettuali l'Ente Parco dovrà esprimere una valutazione preliminare degli elaborati tecnici rispetto alla compatibilità con gli obiettivi di conservazione della biodiversità ed esprimerà i pronunciamenti di propria competenza ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3

La copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'intervento è finanziata al 100% dalle somme messe a disposizione da parte della Regione pari a € 135.000,00.

L'Ente Parco, con riferimento alle modalità previste dalla convenzione **sottoscritta con la Regione Piemonte di cui alla D. C _____**, provvederà a versare:

- a) acconto di euro 45.000,00 erogato a seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- b) successivo acconto di 45.000,00 euro al raggiungimento del 50% di avanzamento dei lavori,
- c) saldo, erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi, certificata con attestazione di fine lavori da parte della DL; documentazione della contabilità finale e con quadro economico finale dell'intervento che espliciti le eventuali economie nonché dal Certificato di Regolare Esecuzione previa approvazione da parte dell'Ente Parco;

A tal fine il Comune, in qualità di stazione appaltante, si impegna a predisporre delle relazioni

tempestive con l'indicazione di tutti gli atti e azioni intraprese, per il monitoraggio dell'intervento secondo le modalità stabilite dalla Regione Piemonte dal programma citato.

Con riferimento all'art. 7 della Convenzione sottoscritta con la Regione Piemonte di cui alla D. C l'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, sarà corrisposto, relativamente alle fasi per le quali i tecnici del Comune di Lesa svolgeranno attività di responsabilità del procedimento o di supporto tecnico-amministrativo.

Il monitoraggio dell'intervento e la rendicontazione alla Regione rimangono di competenza dell'Ente Parco, quale soggetto assegnatario del contributo nell'ambito del programma.

Articolo 4

Il Comune di Lesa, nell'ambito delle attività di propria competenza, sopra descritte, si impegna a uniformare il proprio operato nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Convenzione sottoscritta con la Regione Piemonte di cui alla D. C, nonché da eventuali disposizioni integrative della Regione stessa, nessuna eccettuata.

L'Ente Parco non sosterrà nessun onere, oltre a quanto riconosciuto dalla Regione Piemonte nell'ambito del finanziamento del progetto; non saranno possibili aumenti di spesa se non preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte.

Articolo 5

Eventuali modifiche possono essere apportate per esplicito accordo fra entrambi i soggetti sottoscrittori.

Il presente accordo ha termine con il monitoraggio/audit da parte della Regione Piemonte nei termini previsti dalla Convenzione sottoscritta con la Regione Piemonte di cui alla D. C

Ente di gestione delle aree protette del Ticino
e lago Maggiore
(firmato digitalmente)

Comune di Lesa
(firmato digitalmente)